# RESOCONTO STENOGRAFICO

222.

# SEDUTA DI LUNEDÌ 24 LUGLIO 1995

# PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE DELLA VALLE

# INDICE

PAG.	PAG.
Commissione monocamerale d'inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio:  (Nomina dei deputati componenti) 13632	ni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'En- te nazionale per la cellulosa e per la carta (2742).
Commissione monocamerale d'inchie- sta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività	Presidente 13636, 13638, 13639, 13642, 13643, 13644
illecite ad esso connesse:	ACIERNO ALBERTO (gruppo forza Italia),
(Nomina dei deputati componenti) 13633	Relatore
Disegni di legge di conversione:	nazionale)
(Annunzio della presentazione) 13632	VIVIANI VINCENZO (gruppo progressisti-
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	federativo)
(Trasmissione dal Senato) 13632	e l'artigianato
Disegno di legge di conversione (Discussione):  Conversione in legge, con modificazio-	Disegno di legge di conversione (Discussione):  Conversione in legge, con modificazio-
	222

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

PAG.	PAG.
ni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2810).	Perticaro Sante (gruppo CCD) 13653 Sparacino Salvatore (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> 13648, 13651, 13656
Presidente 13644, 13645, 13646, 13647 Barbieri Giuseppe (gruppo alleanza nazionale) 13645 Calderoli Roberto (gruppo lega nord), Relatore	Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):  Presidente 13633, 13634, 13635, 13636 Acierno Alberto (gruppo forza Italia) 13636 Chimenti Carlo, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. 13633, 13634, 13635
Disegno di legge di conversione (Discussione): Conversione in legge, con modificazio-	Marenco Francesco (gruppo alleanza nazionale)
ni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore por- tuale e delle imprese navalmeccani-	Parlamento in seduta comune: (Annunzio della convocazione) 13631
che ed armatoriali (2908): Presidente 13647, 13651, 13652, 13653, 13654, 13656	Petizioni: (Annunzio)
BIRICOTTI ANNA MARIA (gruppo progressisti-federativo)	Proposte di legge: (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede redigente) 13632
Marenco Francesco (gruppo alleanza nazionale)	Ordine del giorno della seduta di domani

# La seduta comincia alle 17,5.

DIANA BATTAGGIA, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 18 luglio 1995.

(È approvato).

# Annunzio della convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che giovedì 27 luglio 1995, alle 15,30, il Parlamento è convocato in seduta comune con il seguente ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

# Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

# DIANA BATTAGGIA, Segretario, legge:

Ferdinando Pagnotta, da Torino, chiede che i proventi di attività illecite confiscati dallo Stato siano destinati al sostegno di attività socialmente utili (125);

Alfio Curreli, da Quartu Sant'Elena (Cagliari), chiede che, in caso di necessità, i soci piloti degli aeroclub italiani possano essere destinati alla vigilanza ed alla prevenzione degli incendi boschivi (126);

Antonio Rossi, da Avellino, chiede che sia introdotta un'aggravante generica per i reati commessi nell'ufficio del pubblico ministero o in relazione ad atti o documenti depositati presso il pubblico ministero (127);

Renato Ferrarelli, da Roma, e numerosi altri cittadini, chiedono agevolazioni previdenziali e fiscali in favore dei proprietari di veicoli adibiti a servizio di piazza con conducente o taxi (128);

Maria Acerbo, da Scalea (Cosenza), chiede la parificazione dei limiti di reddito annuale degli invalidi civili parziali coniugati a quelli degli altri cittadini ai fini del cumulo delle pensioni (129);

Maria Luisa Sacco, da Recco (Genova), e numerosi altri cittadini, chiedono che il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sia modificato nel senso di prevedere che, in caso di giudizio abbreviato, la pena sia diminuita fino ad un terzo se il reato è punito con una pena superiore nel massimo a quindici anni (130);

Franco Fascetti, da Roma, chiede alcuni interventi per promuovere iniziative economiche e di tutela ambientale (131);

Franco Fascetti, da Roma, chiede alcuni interventi in materia di ordine pubblico e di sicurezza del cittadini (132).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede redigente.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede redigente della seguente proposta di legge, per la quale la II Commissione permanente (Giustizia), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, sussistendone i presupposti regolamentari, il trasferimento alla sede redigente, che propongo alla Camera a norma del comma 2 dell'articolo 96 del regolamento:

AMICI ed altri: «Norme contro la violenza sessuale» (2576) ed abbinate proposte di legge nn. 102-150-644-990-1076-1572-1938-1982-2048-2119-2322-2571 (con parere della I e della XII Commissione).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 21 luglio 1995, il seguente disegno di legge:

S. 1905. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza» (approvato dal Senato) (2939).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, con parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della V, della XI e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 26 luglio 1995.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro e il ministro della sanità, con lettera in data 22 luglio 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonchè in materia sanitaria» (2940).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), con il parere della I, della IV, della V, della X e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 26 luglio 1995.

Nomina dei deputati componenti della Commissione monocamerale d'inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione monocamerale d'inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio i deputati: Stefano Aimone Prina, Guido Baldo Baldi, Adria Bartolich, Marida Bolognesi, Maura Camoirano, Riccardo Calleri, Cristoforo Canavese, Carlo Carli, Lino De Benetti, Alberto Di Luca, Renzo Gubert, Valerio Malvezzi, Paolo Mammola, Francesco Marenco, Ugo Martinat, Carla Mazzuca, Angelo Muzio, Enrico Nan, Diego Novelli, Nino Sospiri, Patrizia Toja, Livia Turco, Sonia Viale, Fabrizio Vigni e Marco Zacchera.

Comunico inoltre che la Commissione è

convocata per procedere alla propria costituzione mercoledì 26 luglio 1995, alle ore 14,30, presso l'aula di palazzo del Seminario, quarto piano.

Nomina dei deputati componenti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione monocamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse i deputati: Paolo Arata, Antonio Bargone, Domenico Basile, Salvatore Bellomi, Antonino Carrara, Antonio Cherio, Giacomo De Angelis, Vittorio Emiliani, Francesco Formenti, Stefania Fuscagni, Franco Gerardini, Alberto La Volpe, Luca Leoni Orsenigo, Rita Lorenzetti, Altero Matteoli, Paolo Odorizzi, Oreste Rossi, Giovanni Saonara, Massimo Scalia, Gian Piero Scanu, Giuseppe Scotto di Luzio, Giancarlo Sitra, Nino Sospiri, Vittorio Tarditi e Alfredo Zagatti.

Comunico inoltre che la Commissione è convocata per procedere alla propria costituzione giovedì 27 luglio 1995, alle 14,30, presso l'aula di palazzo del Seminario, quarto piano.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

# Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 17,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza ed interrogazioni.

Constato l'assenza dei presentatori dell'interpellanza Borghezio n. 2-00545 sugli scioperi nel settore dei trasporti pubblici (vedi l'allegato A): s'intende che vi abbiano rinunziato.

Passiamo all'interrogazione Niccolini n. 3-00389 sull'attuazione del piano FINMARE (vedi l'allegato A).

Il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione ha facoltà di rispondere.

CARLO CHIMENTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Presidente, il piano di riordino del gruppo FINMARE è attualmente al concerto del Ministero del tesoro e verrà presentato al Parlamento entro la fine del corrente mese di luglio. Il piano prevede il riordino e la ricapitalizzazlone delle società di linea Lloyd triestino e Italia di navigazione. Pur manifestando l'intendimento di pervenire all'accorpamento delle due società, il piano prevede la possibilità di una vendita disgiunta delle stesse qualora, entro sei mesi dall'approvazione del piano stesso, si concretizzassero proposte di acquisto convenienti e tali da garantire sia la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio delle due società sia il ruolo centrale sinora svolto dalle città di Trieste e di Venezia nell'ambito del trasporti marittimi.

Il piano prevede peraltro l'istituzione di una golden share per la durata di tre anni a garanzia del mantenimento del patrimonio, delle rotte e dell'occupazione.

Va aggiunto che la FINMARE ha dato incarico ad una *merchant bank* internazionale di primaria importanza di valutare le prospettive di vendita delle due società. Risulta che sia dall'interno che dall'estero si sono manifestati interessi in questa direzione. Appare quindi destituita di ogni fondamento la preoccupazione espressa dagli onorevoli interroganti circa la mancanza di volontà da parte dei vertici del gruppo FINMARE a procedere nella direzione della privatizzazione delle società Lloyd triestino e Italia di navigazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Niccolini ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00389.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, devo dichiararmi per il momento parzialmente soddisfatto, anche perché lei, professor Chimenti, ha cominciato la sua gentile risposta affermando che entro la fine di luglio finalmente il piano verrà presentato in Parlamento. Sono alla prima legislatura, ma devo dire che la promessa di far approdare il piano in Parlamento l'ho ascoltata tante di quelle volte che mi sembra di essere uno dei più anziani deputati.

Questo piano è stato preannunciato e più volte ne sono filtrate indiscrezioni, in particolare quando esso venne discusso con i sindacati. Tuttavia, quando se ne discuteva, avvertivamo che il piano era diverso da quanto ci avevano preannunciato. Tutto questo ha creato notevole preoccupazione in una città, come Trieste, che a causa della crisi del settore pubblico ha subito pesantissimi danni nel settore economico, in particolare nei comparti produttivo ed occupazionale. Sappiamo che il Lloyd triestino è la più vecchia società di navigazione italiana e sappiamo anche quanto abbia contribuito allo sviluppo del porto, quindi della città di Trieste. La scatola, però, è ora più vuota che piena, considerato che il patrimonio della società è stato grandemente ridotto (credo che il vero patrimonio del Lloyd siano in questo momento le linee e le rotte, più che le navi o il naviglio).

Sappiamo che l'accorpamento provocava problemi tra Trieste e Genova, e sappiamo anche quanto nella prima Repubblica la divisione e la contrapposizione fra le due città abbia giovato ai miei predecessori, o ai predecessori del collega Marenco, in questo e nell'altro ramo del Parlamento; si tratta di situazioni che mi preoccupano. Si è parlato di una centrale logistica a Milano; si era parlato di alcuni uffici centralizzati a Genova e di altri a Milano. Ricordiamo che Trieste pochi anni fa ha inaugurato il Palazzo del mare, in favore del porto e proprio per mantenere il senso dell'occupazione del Lloyd triestino nella città.

Se non bastasse, in attesa del piano, che non abbiamo ancora visto, notizie di stampa riferivano delle intenzioni del Lloyd triestino di non servirsi più neppure del porto di Trieste per varie linee. Tutto ciò creava e crea non poca preoccupazione, non poco disagio, tra le forze sindacali e sociali di Trieste.

Ci auguriamo che il piano, come lei, signor sottosegretario, ci ha preannunciato, abbia realmente questo taglio. Ci auguriamo che nei sei mesi a disposizione si riescano a recuperare alcuni potenziali clienti che il precedente ministro dei trasporti aveva preannunciato esistere ed essere interessati al Lloyd triestino, al punto da dichiararsi

pronti ad effettuare investimenti nel porto di Trieste. Ci auguriamo che tutto questo sia recuperabile nei tempi che abbiamo davanti, considerati i troppi anni che abbiamo buttato via fino ad oggi. Il Lloyd triestino è penalizzato soprattutto dai debiti accumulati negli ultimi anni, debiti che forse varrebbe la pena di esaminare con più attenzione perché prima o poi le responsabilità delle cattive gestioni dovranno essere pagate da qualcuno (Applausi).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Anedda n. 3-00566 sulla nomina del presidente dell'autorità portuale di Cagliari (vedi l'allegato A).

Il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione ha facoltà di rispondere.

CARLO CHIMENTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione degli onorevoli Anedda e Marenco n. 3-00566, relativa alle procedure seguite per la nomina dell'autorità portuale di Cagliari, si fa presente che il Ministero dei trasporti e della navigazione, come previsto dalla normativa vigente, ha ricevuto dai comuni interessati, dalla provincia e dalle camere di commercio competenti, le designazioni dei soggetti costituenti la terna di esperti tra i quali il ministro, d'intesa con la regione, è chiamato ad effettuare la nomina.

In particolare, in data 21 marzo 1995, il ministero ha ricevuto dalla camera di commercio, industria ed agricoltura di Cagliari l'indicazione del dottor Antonello Montaldo: in data 27 marzo 1995, dai comuni di Cagliari, Capoterra e Sarroch quella dell'ingegner Giovanni Costa; in data 30 marzo 1995, dalla provincia di Cagliari, ha ricevuto l'indicazione del professore, ingegnere Italo Ferrari. Successivamente, in data 3 aprile 1995, il presidente della regione Sardegna ha inviato un fonogramma indirizzato al ministro dei trasporti e della navigazione, nella quale si legge che: «Con riferimento alla terna di esperti designati dalla provincia, dai comuni di Cagliari, Capoterra e Sarroch e dalla camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura, nelle persone, rispettivamente dei signori professor Italo Ferrari,

ingegner Giovanni Costi e dottor Antonello Montaldo... ai fini della prevista intesa si esprime il gradimento di questa regione per il designato dalla provincia di Cagliari, professore, ingegnere Italo Ferrari». Il fonogramma illustra altresì una congrua motivazione del gradimento stesso.

La decisione del ministero di raggiungere un'intesa con la regione Sardegna sul nome del professore, ingegnere Italo Ferrari, è stata poi trasmessa, con la richiesta di parere, al Parlamento in data 2 maggio 1995. I criteri di obiettiva valutazione adottati dal ministro per la nomina sono, d'altra parte, sintetizzati nella sua lettera inviata ai Presidenti delle due Camere, dove si legge che l'ingegner Ferrari: «Risulta dotato della necessaria professionalità per l'espletamento dell'incarico».

PRESIDENTE. L'onorevole Marenco ha facoltà di replicare per l'interpellanza Anedda n. 3-00566, di cui è cofirmatario.

Francesco MARENCO. Desidero innanzitutto ringraziare il sottosegretario Chimenti per aver risposto all'interrogazione che ho presentato con il collega Anedda.

Professor Chimenti, non voglio qui ripetere quello che ho già detto in Commissione durante la discussione, perché sarebbe ripetitivo e non credo che interesserebbe ad alcuno; ovviamente rimango sulla stessa posizione, che era suffragata da dati precisi.

La ringrazio per la cortese risposta che ha voluto darmi questa sera, ma devo dichiararmi parzialmente soddisfatto. Non posso sottacere di essere nel giusto quando sottolineo che si è parlato troppo tempo della travagliata fase riguardante la nomina delle presidenze di autorità portuali, ma ne sono state effettuate poche. Sono state suscitate tante polemiche, probabilmente anche per una cattiva interpretazione, anzi per una pessima disposizione della legge n. 84. Essa, tra le tante lacune, ha anche quella di non delineare in modo adeguato i modi e le forme per procedere alla nomina delle presidenze delle autorità portuali. La ringrazio nuovamente per la risposta che mi ha fornito, ma ribadisco di essere parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Colombini n. 3-00609 sull'agitazione dei piloti Alitalia (vedi l'allegato A).

Il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione ha facoltà di rispondere.

CARLO CHIMENTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, avevo predisposto una risposta congiunta per la precedente interpellanza Borghezio n. 2-00545 e per l'interrogazione Colombini n. 3-00609, considerata l'unicità dell'oggetto dei due documenti di sindacato ispettivo.

Il 16 maggio scorso, il ministro del lavoro e il ministro dei trasporti e della navigazione hanno elaborato un'ipotesi di mediazione della vertenza tra l'Alitalia e le rappresentanze dei piloti; ipotesi che l'Alitalia ha accettato, ma i piloti no. Si è trattato, ad avviso del ministero, di un grave errore da parte dei piloti perché la mediazione era più che ragionevole.

Dopo tale ulteriore rottura, da imputare alla radicalizzazione della posizione dei piloti, la vertenza ha conosciuto comportamenti illegali di notevole gravità, con il blocco dei voli Alitalia a causa dell'eccezionale concentrazione di malattie che si è verificata tra i piloti il 14 e il 15 giugno scorsi. Su tali vicende, come è noto, è in corso un'indagine della magistratura e non è quindi il caso di aggiungere altro.

Tra le iniziative che il ministro dei trasporti e della navigazione ha ritenuto opportuno assumere nei giorni critici, a parte quelle più immediate come l'ordinanza di ripristino dei voli garantiti e di cessazione delle forme di protesta anomale e sleali messe in atto il 15 giugno, vi è stata anche quella della costituzione di una commissione di indagine, presieduta dal professor Sabino Cassese, con il compito di fornire una ricostruzione dei fatti non limitata alla cronaca di quelle giornate, ma estesa al contesto nel quale tali fatti si erano verificati, e soprattutto di formulare proposte affinché episodi simili non abbiano a ripetersi e si realizzi una migliore tutela degli utenti.

Il Governo è tornato ad impegnarsi fortemente nella mediazione nel corso delle ulti-

me settimane. Nonostante gli sforzi, si è dimostrata ben presto non raggiungibile una posizione conclusiva, ossia il rinnovo del contratto di lavoro dei piloti a condizioni salariali e normative compatibili con il piano di risanamento dell'azienda. Il Governo ha allora presentato una diversa proposta, accolta da tutte le rappresentanze sindacali con l'eccezione di quella dei piloti.

La dichiarazione congiunta del 6 luglio realizza il risultato minimo, ma vitale per il futuro della compagnia, di una tregua di sei mesi, il tempo strettamente necessario per attuare il risanamento e predisporre la ricapitalizzazione dell'azienda. Lo stato attuale di tregua consente di lavorare al piano di risanamento e al rilancio della compagnia in un'atmosfera di collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

La dichiarazione congiunta contiene l'impegno tra le parti sociali che si procederà, nel semestre decisivo, di comune accordo con le garanzie di ultima istanza del Governo stesso.

Si deve osservare che la sostituzione del personale civile con personale militare, proposta dagli onorevoli interroganti, costituisce una misura non realizzabile sia dal punto di vista tecnico, poiché la guida dei velivoli richiede una autorizzazione specifica per ciascun aeromobile (e gli aeromobili civili sono diversi da quelli militari), sia da quello della difesa militare, perché non è possibile distogliere i piloti militari dai propri compiti istituzionali.

Si aggiunga infine che detta proposta è in contrasto con la volontà di mediazione del Governo di fronte ad una situazione la cui complessità è legata anche a cambiamenti strutturali del settore interessato, che ovunque — non solo in Italia — hanno determinato aspri conflitti.

Più in generale, il ministero ha già avviato un'iniziativa politica che sarà sviluppata d'intesa con le organizzazioni sindacali e con le aziende ed in collegamento con la commissione di garanzia, nell'intento di procedere ad un'opportuna integrazione degli accordi previsti dalla legge n. 146. In questo ambito dovrebbero essere rapidamente definite adeguate procedure di «raffreddamento» dei conflitti sindacali e dovrebbe essere

attribuito un ruolo più incisivo alla commissione di garanzia.

PRESIDENTE. L'onorevole Acierno ha facoltà di replicare per l'interrogazione Colombini n. 3-00609, di cui è cofirmatario.

ALBERTO ACIERNO. Ringrazio il sottosegretario, professor Chimenti, per la sua risposta, di cui mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (2742) (ore 17,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Ricordo che nella seduta del 27 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 240 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2742.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 20 luglio scorso la X Commissione (Attività produttive) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Acierno, ha facoltà di svolgere la relazione.

ALBERTO ACIERNO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 240 del 1995 ha l'obiettivo di mettere la parola fine sull'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, già posto in liquidazione

dal decreto-legge n. 513 del 1994. Si tratta dell'epilogo di una storia iniziata in piena era autarchica, nel lontano 1935, quando l'Ente venne costituito nella logica interventista sull'economia di quel periodo storico, che non a caso vide la nascita dell'IRI.

Com'è ampiamente noto, l'attività dell'Ente nel dopoguerra subì un radicale cambiamento ed esso si trasformò alla fine in uno strumento per l'erogazione delle provvidenze a favore dell'editoria giornalistica. Infatti, il ruolo dell'Ente mal si conciliava con la liberalizzazione del mercato nel campo della carta e dei cartoni e, in effetti, si è tradotto solo in un ostacolo allo sviluppo delle attività commerciali ed imprenditoriali in tale settore.

Inoltre, con il venir meno delle provvidenze a favore dell'editoria, anche queste funzioni di natura essenzialmente finanziaria si sono progressivamente affievolite e l'Ente ha assunto inevitabilmente l'aspetto di un residuo del passato e di un'inutile sovrastruttura burocratica.

L'Ente costituì nel 1951 la SAF (Società agricola e forestale) e nel 1952 la SIVA (Società immobiliare), con propria partecipazione totalitaria; nel 1979 costituì la Società di servizi RESS (Ricerca economica, statistica e servizi) alla quale trasferì, insieme al personale, le attività istituzionali, modificando quindi la struttura conferitagli dal legislatore.

La Corte dei conti ha censurato numerose volte l'assetto organizzativo adottato dall'Ente nel 1979, in quanto esso si è trasformato addirittura in una *holding* finanziaria senza una normativa che stabilisse forme, modalità e limiti della sua riorganizzazione.

Nel 1983 il ministro dell'industria provvide allo scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente nazionale cellulosa e carta e alla nomina di un commissario straordinario con il fine di rendere più agevole il riordino dell'Ente stesso. Quest'ultimo subì l'attenzione della Commissione CEE, che dichiarò incompatibili con il Mercato comune gli aiuti concessi dall'Italia all'industria nazionale della cellulosa e carta mediante il finanziamento delle attività dell'Ente in questione, nella misura in cui tali attività erano in parte finanziarie con il gettito dei contributi

riscossi su cellulosa, carta e cartoni importati dagli altri Stati membri. Di conseguenza, i contributi riscossi sui prodotti importati dovevano essere soppressi entro il 24 aprile 1992. Com'è noto, questo fu stabilito con decisione CEE del 24 aprile 1991.

Fatta tale necessaria e breve premessa, è evidente che il provvedimento al nostro esame è, in sostanza, un atto dovuto e rappresenta la conclusione della procedura di liquidazione dell'Ente, già avviata. Infatti, l'articolo 1 del provvedimento espone la soppressione dell'Ente, fissando la data del 30 giugno 1996 per la conclusione delle operazioni di liquidazione e per la presentazione del rendiconto finale da parte del liquidatore, con il versamento dei relativi saldi di gestione all'Ispettorato generale enti disciolti del Ministero del tesoro.

L'articolo 2, in particolare, stabilisce le forme di utilizzo, ai fini pubblici, del patrimonio dell'Ente e soprattutto le forme di trattamento del personale. Per quest'ultimo viene previsto un mix di interventi: indubbiamente si presentano le esigenze di doverosa tutela dei lavoratori che vanno dal prepensionamento all'inserimento in un ruolo unico alle dipendenze del commissario liquidatore. Per il trattamento economicogiuridico è prevista l'estensione di quello applicato ai dipendenti del comparto ministeri. Le modalità di inquadramento degli ex dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta nel ruolo unico sono stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 513 del 1994.

In sostanza, il personale dell'ente o sarà prepensionato attraverso una procedura che non incorra nelle vigenti disposizioni di blocco dei pensionamenti di anzianità o sarà destinato ad amministrazioni pubbliche. Si evita così di far pagare ai lavoratori il costo sociale della cancellazione di un ente oramai superfluo e si mantiene nella pubblica amministrazione tutta una serie di esperienze e di capacità professionali che possono essere proficuamente impiegate.

Per quanto riguarda il piano finanziario, il conto consolidato del gruppo Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle sue società controllate (SAF, SIVA e RESS) reca al 31 marzo 1995 472 miliardi di attività e

423 miliardi di passività, con un saldo, quindi, di 49 miliardi di lire. Se si tiene però conto dei valori di mercato dei terreni e dei fabbricati, individuati dalle stime e dalle perizie già effettuate, l'attivo sale a 681 miliardi, da cui si detraggono le passività per 423 miliardi, scaturendo così un attivo reale di ben 258 miliardi.

Per quanto concerne poi il costo dei prepensionamenti relativi a 200 lavoratori, che godrebbero di un'anticipazione di due anni in media rispetto all'età di pensionamento, esso sarà esattamente di 14 miliardi e 955 milioni, secondo quanto verificato dalla ragioneria generale dello Stato.

L'esame in Commissione ha apportato alcuni miglioramenti utili al testo originario presentato dal Governo. Viene previsto l'obbligo per il commissario liquidatore di riferire ogni tre mesi al ministro dell'industria sullo stato di attuazione delle procedure di liquidazione; ciò consentirà al Governo di controllare, passo dopo passo, lo stato di liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in modo da poter intervenire nel caso si manifestassero ritardi o inconvenienti.

Parimenti opportuna è la specificazione introdotta circa la destinazione dei beni patrimoniali residui a liquidazione avvenuta: questi saranno devoluti, a titolo gratuito, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni o agli enti locali che ne faranno motivata richiesta per l'espletamento, naturalmente, di funzioni di carattere pubblicistico.

Sono state apportate inoltre precisazioni sul trattamento giuridico ed economico del personale.

Infine, viene stabilito che i beni patrimoniali dell'ex Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono utilizzati senza pregiudizio per gli interessi dei creditori.

Il merito di questo provvedimento è quello di affrettare la procedura di liquidazione, evitando oneri che potrebbero intaccare, o addirittura annullare, l'avanzo patrimoniale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Dalla rapidità dell'approvazione del decreto-legge dipende dunque l'acquisizione di un introito a favore delle casse dello Stato.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, raccomando una rapida conversione in legge del decreto-legge n. 240, al fine di concludere in maniera razionale e senza pregiudizio per le casse dello Stato la vicenda travagliata dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI ZANETTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, in realtà, ho poco da aggiungere alla relazione molto puntuale svolta dall'onorevole Acierno sul disegno di legge di conversione del decretolegge n. 240.

Dico solo che il Governo ha dovuto cercare di conciliare attese ed esigenze diverse in merito all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, che al momento attuale chiama in causa le giuste istanze dei creditori e le altrettanto ragionevoli e giuste istanze dei dipendenti, che desiderano trovare una adeguata collocazione per quanto riguarda il loro iter professionale. Al tempo stesso, si è cercato di evitare gli inconvenienti di una pura e semplice liquidazione, che avrebbe inevitabilmente finito con il sacrificare un insieme di risorse destinate alla ricerca, fatte di competenze sul piano umano e di strutture a cio dedicate. In realtà, pur avendo conseguito una serie di obiettivi come quelli ricordati, occorre sottolineare che in questi anni l'Ente ha esplicato in determinate sedi un'attività di ricerca che merita apprezzamento ed anche un giusto rilievo in tale contesto. La necessità di conciliare le diverse esigenze evidenziate, senza generare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e al tempo stesso trovando sistemazione nella pubblica amministrazione alle competenze nel quadro dei carichi di lavoro e delle piante organiche in corso di definizione presso i vari ministeri, ha portato all'elaborazione del testo sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea.

Anche il Governo sollecita una rapida conversione in legge del decreto-legge n. 240, affinché si ponga termine ad un iter veramente lungo, la cui prosecuzione inciderebbe sulla possibilità di risolvere i problemi che in questa sede ho cercato di evocare.

PRESIDENTE. Il primo iscritto iscritto a parlare è l'onorevole Viviani. Ne ha facoltà.

VINCENZO VIVIANI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, solo mercoledì scorso la X Commissione della Camera, dopo approfondita discussione, ha approvato in sede referente il testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Essa ha peraltro introdotto significative modifiche che, senza stravolgere l'impianto e la portata del provvedimento, appaiono destinate a risolvere talune non marginali problematiche. Tali modifiche riguardano sia un più penetrante controllo sull'attività condotta dal commissario liquidatore, sia la possibilità che - al termine della liquidazione e senza incidere sulla par condicio creditorum — taluni beni patrimoniali siano devoluti gratuitamente anche ad enti locali territoriali o loro consorzi, sia l'individuazione nell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979 della norma da applicare ai dipendenti con riguardo alle problematiche di carattere previdenziale, sia, infine, l'estensione ai dipendenti delle società collegate dell'ente delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 8 del cosiddetto decreto Frattini, aventi ad oggetto la mobilità dei dipendenti dell'EFIM e delle società collegate.

L'esigenza, da più parti avvertita, di addivenire ad una rapida conversione in legge del citato decreto-legge ci induce a richiamare all'attenzione di chi ascolta solo alcuni passaggi chiave del provvedimento, non senza aver riportato alla memoria i precedenti — non solo normativi — delle vicende riferentesi all'ente.

Nell'autunno scorso, ed esattamente il 28 ottobre, venne convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, avente ad oggetto la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta nonché delle società ad esso collegate, cioè la SAF, la SIVA e la RESS. A giudizio del gruppo progressisti-federativo, tale provvedimento doveva considerarsi per buona parte non condivisibile in quanto (lo dico in estrema sintesi) la fase liquidatoria veniva avviata

senza che fosse opportunamente preceduta da alcun riordino e senza che la natura pubblicistica delle funzioni esercitate dal cosiddetto sistema-ente venisse sostanzialmente eliminata, con indubbi riflessi negativi sul perseguimento di finalità di carattere generale, rappresentate dalla ricerca e sperimentazione in settori di tutto rilievo come quelli dell'arboricoltura, della forestazione, del legno, della grafica e via dicendo. La sorte riservata agli oltre mille dipendenti del sistema-ente risultava precaria e disequilibrata, con insostenibili disparità di trattamento delle diverse categorie di lavoratori (specie di quelli operanti nel settore agricolo), ed infine l'avvio di una decisa e generale attività di dismissione del patrimonio, soprattutto immobiliare, dell'ente lasciava presagire l'insorgere di concreti rischi di inconfessabili fenomeni speculativi.

Peraltro, la legge n. 595 del 1994 conteneva alcuni strumenti di garanzia rappresentati dalla sottoposizione al controllo del Parlamento dell'attività condotta dal liquidatore. Controllo che sin dall'inizio si dimostrò di non agevole sperimentazione per la mancata predisposizione ed approvazione del piano di liquidazione che doveva essere approntato dal commissario liquidatore nel termine prefissato di novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della legge. Tra le iniziative assunte dal presidente del collegio dei liquidatori dell'ente, ricordo in particolare quella adottata il 3 febbraio scorso con la quale, in assenza di ogni piano di liquidazione (unico strumento che avrebbe attivato i controlli previsti dalla legge, ivi compreso quello parlamentare), veniva disposta a far data dal successivo 1º marzo la sospensione, nell'arco di 24 mesi, di ben 640 dipendenti della SAF. Tali iniziative indussero il nostro gruppo a richiedere un'apposita audizione del dottor Nannerini, nel corso della quale vennero evidenziati i rischi e le serie difficoltà che incontrava la procedura liquidatoria per il progressivo depauperamento delle risorse finanziarie disponibili con inevitabili, gravissimi e negativi riflessi in pregiudizio sia dei dipendenti sia del perseguimento delle finalità pubblicistiche proprie del sistema-ente.

La rappresentata esigenza della rapida

adozione di un provvedimento normativo, che consentisse di superare lo stato di impasse in cui si dibatteva la procedura liquidatoria, indusse il Governo a ricercare una soluzione definitiva che permettesse in modo equilibrato di soddisfare le diverse esigenze sia di natura strutturale, sia concernenti la sorte dei dipendenti dell'ente e delle società collegate. Grazie anche alle concertazioni, perfezionate con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri del tesoro, della funzione pubblica e in particolare delle risorse agricole, dell'ambiente e della ricerca scientifica, veniva predisposto, alla fine dello scorso maggio, un piano di liquidazione che prevedeva da un lato la collocazione di tutti i 1017 dipendenti del sistema-ente e dall'altro la non dispersione del know how acquisito con il trasferimento dell'attività alla pubblica amministrazione. Degna di particolare rilievo appariva la riaffermata natura pubblicista dell'attività di ricerca, sperimentazione e formazione propria dei settori dell'arboricoltura, forestazione e legno, nonché della carta e dei prodotti grafici e cartotecnici; attività che avrebbero potuto essere perseguite da soggetti pubblici anche regionali cui sarebbero stati destinati i beni patrimoniali strumentalmente occorrenti per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Il piano di liquidazione, che sommariamente ho riassunto per ovvie esigenze di tempo, presumeva l'adozione di specifici provvedimenti di legge che modificassero radicalmente il testo della legge n. 595 del 1994 in tempi necessariamente rapidi, atteso che il trascorrere del tempo riduceva sensibilmente le disponibilità finanziarie utilizzabili.

Passando ora all'esame del testo del decreto-legge oggi in conversione, giova in primo luogo rilevare come sia stata impressa una decisa accelerazione alla liquidazione del sistema-ente, in forza della declaratoria dell'immediata cessazione dell'ente e dell'unificazione delle diverse procedure liquidatorie; passaggio, questo, che dovrebbe consentire di chiudere la liquidazione entro il 30 giugno del prossimo anno, data entro la quale il commissario liquidatore dovrebbe presentare il rendiconto della liquidazione

unificata prevedendosi, con riferimento alle rivalutate esigenze di liquidità, l'incremento di 30 miliardi del mutuo da accendere presso la Cassa depositi e prestiti, nonché significative agevolazioni fiscali sugli atti compiuti per la procedura di liquidazione.

Altro aspetto qualificante del testo al nostro esame è rappresentato dalla sorte da destinare ai beni patrimoniali nella disponibilità del sistema-ente. Gli immobili, salvo rare eccezioni interessanti gli edifici siti in Roma e talune aziende agricole ritenute non essenziali per il perseguimento delle finalità di ricerca e sperimentazione, rimarranno nella disponibilità pubblica e, per consentirne il migliore utilizzo, il commissario liquidatore dovrà individuare quelli rientranti nella sfera delle pubbliche amministrazioni alle quali verranno affidati transitoriamente in comodato. Quanto poi al settore grafico, cartario e cartotecnico, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche necessarie per la prosecuzione dell'attività di ricerca saranno devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti in detti comparti.

In considerazione del fatto che durante la procedura liquidatoria, anche in vigenza della legge n. 595 del 1994, talune regioni avevano avanzato richiesta di poter usufruire — specie nel settore dell'arboricoltura e della forestazione — di beni immobili e, in particolare, delle aziende agricole e che tali istanze erano state favorevolmente apprezzate dallo stesso commissario liquidatore, la X Commissione ha approvato uno specifico emendamento il quale prevede che al termine della liquidazione, ove ne sussistano le condizioni e senza pregiudizio alcuno per le ragioni dei creditori rimasti eventualmente insoddisfatti, detti beni possono essere devoluti a titolo gratuito, oltre che alle amministrazioni dello Stato interessate, anche ad enti locali territoriali o a loro consorzi, sentite le regioni competenti.

In merito alla sorte riservata al personale dell'ente e delle società collegate, occorre riconoscere come i meccanismi introdotti dal decreto-legge appaiano equilibrati e per larga parte condivisibili, sia perché viene adottato un trattamento omogeneo, idoneo a superare le difficoltà scaturenti dalle diverse provenienze, ricorrendosi al sistema del

ruolo unico, sia perché viene previsto che il trattamento economico nella qualifica di inquadramento venga determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza, sia, ancora, perché detto personale verrà utilizzato, anche durante la fase transitoria, dalle medesime amministrazioni dello Stato interessate. La soluzione, salvo i prepensionamenti, consentirà una collocazione integrale dei dipendenti del sistema ente, anche se è stata ravvisata l'esigenza di introdurre alcuni meccanismi adeguativi. Uno di questi concerne la questione relativa al congiungimento contributivo (data la diversità dei livelli di provenienza, sensibilmente inferiori rispetto a quelli propri del pubblico impiego), questione alla quale è stata trovata soluzione con il richiamo della normativa contenuta nella legge n. 29 del 1979, ed in particolare nell'articolo 6 — norma espressamente richiamata in forza di uno specifico emendamento approvato in Commissione — che pone gli oneri derivanti dal ricongiungimento contributivo a carico della liquidazione.

Altra questione spinosa è rappresentata dall'avvertita esigenza di estendere anche ai soggetti dipendenti dalle società collegate le disposizioni dettate in materia di mobilità dal decreto Frattini del 15 giugno scorso, disposizioni utilizzabili unicamente dal personale dell'EFIM e delle società con esso collegate, nonché dai 72 dipendenti dell'Ente nazionale cellulosa e carta, attesa la natura pubblicistica del rapporto di lavoro. L'avvertita esigenza — per ragioni di equità, attese le analogie riscontrabili — di estendere quella normativa anche ai dipendenti delle società collegate con l'ente ha indotto la Commissione ad approvare un nostro emendamento diretto, appunto, a garantire l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto ministeriale. Va tuttavia in proposito esattamente quantificato ed opportunamente valutato il costo dell'operazione di omogeneizzazione del trattamento, perché è ovvio che se questo dovesse sensibilmente lievitare, al punto da compromettere l'equilibrio finanziario della procedura di liquidazione, dovremmo valutare l'opportunità di un ripensamento della soluzione adottata. Invero, il principio ispiratore di tutta la procedura di liquidazione è di evitare che i costi dell'intera operazione gravino, anche solo parzialmente, sull'erario, dovendosi poter contare unicamente sulle risorse finanziarie a disposizione della liquidazione. È in quest'ottica, infatti, che è stato possibile far ricorso al meccanismo del prepensionamento per coloro che ne posseggono i requisiti, tant'è vero che di esso potranno beneficiare non più di 200 dipendenti (192, per l'esattezza), quindi meno di un quinto dell'intero.

La Commissione ha esaminato due ulteriori emendamenti, uno concernente il personale già comandato presso il Ministero dell'ambiente e proveniente da altre pubbliche amministrazioni e l'altro riguardante l'estensione al personale della Federconsorzi e delle società controllate della normativa contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge in esame. Detti emendamenti sono stati correttamente e motivatamente ritenuti inammissibili, essendo palesemente estranei alla materia disciplinata dal decreto-legge n. 240.

Quello della ricollocazione del personale appare indubbiamente un problema meritevole di particolarissima attenzione, perché la liquidazione del sistema-ente corre il rischio di dar luogo a smembramenti che potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli alti livelli di professionalità acquisiti nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione nel corso dei decenni ed universalmente apprezzati.

Lo stretto collegamento venutosi a stabilire fra l'attività di ricerca e di sperimentazione e le strutture di servizio costituite da appositi centri specialistici e da una vasta rete aziendale opportunamente distribuita sull'intero territorio nazionale rappresenta elemento essenziale ed insostituibile per l'efficace perseguimento, specie nel settore dell'arboricoltura da legno e della forestazione, delle funzioni di natura pubblica. Appare pertanto opportuno che di tali esigenze si tenga il massimo conto nel momento in cui con la liquidazione si procederà all'assegnazione, specie con riguardo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ai dicasteri per l'ambiente e per la ricerca scientifica e tecnologica, delle strutture e del personale.

Il testo del decreto-legge n. 240 non con-

tiene alcuna disposizione concernente il controllo da esercitare sull'attività del liquidatore, esigenza tanto più avvertita specie in una fase come l'attuale, in cui vengono adottate soluzioni decisive per la sorte del personale, delle strutture e, non ultimo, per il soddisfacimento delle funzioni pubblicistiche costituite dalla ricerca e dalla sperimentazione. Eppure, il testo della legge n. 595 del 1994 sul punto conteneva due passaggi particolarmente significaivi. In forza del comma 1 dell'articolo 2, infatti, si prevedeva che il piano di liquidazione, una volta approvato dal Governo, venisse trasmesso al Parlamento per l'espressione di apposito parere, ed in base al comma 1 dell'articolo 6 analogo parere era richiesto con riferimento al rendiconto finale della procedura liquidatoria.

Orbene, poiché in concreto le funzioni di controllo, specie nel Parlamento, sono rimaste pressoché disattese, salva l'audizione del commissario dottor Nannerini dell'8 marzo scorso, appare evidente come le lacune testé denunciate vengano opportunamente sanate con il ricorso a verifiche sistematiche. almeno a livello del Ministero dell'industria, al fine di garantire la massima correttezza dei meccanismi e delle scelte attivati dalla liquidazione sia con riferimento all'assegnazione dei beni patrimoniali e strumentali sia con riguardo all'assegnazione del personale. Il tutto con la garanzia tanto della salvaguardia delle rappresentate esigenze di natura pubblicistica quanto del generale equilibrio finanziario.

Ciò spiega la ragione per la quale la X Commissione ha approvato all'unanimità uno specifico emendamento in forza del quale è stato posto a carico del commissario liquidatore un preciso obbligo, quello cioè di informare periodicamente, con relazioni trimestrali, il Ministero dell'industria sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, come è stato ricordato, con il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, sul quale stiamo discuten-

do e del quale il Governo chiede la conversione in legge, è stata avviata a definitiva soluzione la problematica dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate: una problematica particolarmente annosa, risalendo il commissariamento dell'Ente ad oltre tredici anni addietro. Le soluzioni contenute nel decretolegge in esame per l'immediata declaratoria di cessazione dell'attività dell'Ente vanno valutate positivamente, risultando particolarmente equilibrate ed adottate in considerazione del pubblico interesse, oltre che delle problematiche sociali.

Tre sono gli aspetti che ci piace sottolineare per dimostrarne la rispondenza, per un verso, alle esigenze di tutela della snellezza della prevista procedura liquidatoria e, per altro verso, alle ragioni di pubblico interesse sia con riferimento alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente e delle società controllate, sia con riferimento alle posizioni di lavoro di tutto il personale dipendente che, con il suo patrimonio di alta professionalità e conoscenze tecnologiche viene recuperato.

Sotto il primo profilo, che attiene — dicevo — alla snellezza della procedura, è prevista l'unificazione delle attività di liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate in capo al commissario liquidatore, in modo che questi, entro il previsto termine del 30 giugno 1996, possa redigere il rendiconto della liquidazione versando il saldo della gestione al Ministero del tesoro (enti disciolti).

L'altro aspetto riguarda i beni patrimoniali facenti capo al gruppo Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per la maggior parte aventi natura strumentale allo svolgimento di attività di interesse pubblicistico. Ne è prevista l'assegnazione in tempi stretti in comodato alle amministrazioni dello Stato competenti, quale fase propedeutica ad una successiva cessione in via definitiva alle stesse amministrazioni.

Nel corso dell'esame e del dibattito in Commissione su questo aspetto del decreto alcuni deputati hanno espresso la preoccupazione che per via della cessione in comodato prima e della definitiva assegnazione

dei beni dell'ente alle amministrazioni dello Stato poi potessero soffrire pregiudizio le ragioni dei soggetti aventi crediti nei confronti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate.

A nostro modesto avviso una tale preoccupazione sulla base delle disposizioni di legge in esame non ha fagion d'essere. Se infatti teniamo presente che la cessione in proprietà dei beni patrimoniali avviene a liquidazione effettuata, come si evince dal comma 3 dell'articolo 1, e che il saldo della gestione, cioè ciò che rimane delle attività liquidate — liquidazione significa ridurre in termini monetari le attività — viene versato al Tesoro, è di tutta evidenza che nessun pericolo corrono i creditori.

Insomma, signor Presidente, il *prius* è la liquidazione (monetizzazione e pagamento), mentre la fase successiva è quella della cessione in proprietà al Tesoro. Mi pare siano passaggi previsti in maniera lineare e chiara nel decreto del quale ci stiamo occupando.

Peraltro non va dimenticato quanto esattamente e giustamente sancito al comma 1 dell'articolo 1 e cioè che le posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle società controllate sono regolate dagli articoli 194 e seguenti della legge sul fallimento. Tale norma — lo ricordo ai colleghi avvocati e magistrati — richiama gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 della stessa normativa, che prevedono la garanzia della par condicio per tutti i creditori, il divieto di atti di disposizione e la nullità degli stessi ove dovessero essere posti in essere e il divieto di azioni giudiziarie e di procedure esecutive ed espropriative sui beni che appartengono alla società in liquidazione. Mi pare dunque vi siano sufficienti strumenti di garanzia perché i creditori non abbiano a subire alcun pregiudizio: il paventato pericolo che essi possano rimanere insoddisfatti non mi pare esista.

È per queste ragioni che in Commissione non abbiamo votato a favore degli emendamenti 2.11 del relatore e Servodio 2.3, perché da noi ritenuti pleonastici e superflui. Tuttavia, poiché come risaputo quod abundat non vitiat, sulla votazione di detti emendamenti ci siamo astenuti. Lo stesso atteggiamento assumeremo in aula se essi

verranno riproposti: sono però — lo ripeto — proposte che non hanno ragion d'essere in un ordito giuridico che contiene sufficienti norme di tutela delle ragioni dei creditori.

Il terzo aspetto del decreto che ci vede particolarmente favorevoli è quello relativo al personale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate. Premesso che si tratta di personale di grande professionalità e dotato di notevoli conoscenze tecnologiche, opportunamente e giustamente il decreto ne prevede il passaggio, al di là di un limitato piano di prepensionamenti, nella pubblica amministrazione con la fase transitoria di un ruolo pubblico temporaneo alle dipendenze del commissario liquidatore.

In tal modo, come è stato ricordato anche dal relatore, si mantiene nella pubblica amministrazione una serie di esperienze e capacità professionali che sarebbe stato un errore disperdere.

In conclusione, signor Presidente, signori del Governo, con il decreto-legge in esame vengono salvaguardate nel modo migliore, in primo luogo, le funzioni già svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, che si è riscontrato essere di pubblico interesse; in secondo luogo, il patrimonio, di notevole rilevanza, che si è verificato essere funzionale allo svolgimento delle predette funzioni; in terzo luogo — infine, ma non ultimo — le posizioni di lavoro del personale dipendente che, con il recupero della sua capacità tecnologica e professionale, rimane alle intendenze delle amministrazioni dello Stato.

Sono queste le ragioni che ci inducono a vedere con favore il decreto-legge n. 240 del 1995. Ci auguriamo che esso non subisca stravolgimenti in aula, ma se questo, come mi auguro, non accadrà, voteremo a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 240 del 1995.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Calvanese, iscritto a parlare: ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del regolamento, si intende che vi abbia rinunziato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Acierno.

ALBERTO ACIERNO, Relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI ZANETTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, non si tratta in verità di una vera e propria replica, dal momento che mi limito ad accogliere fin da ora l'invito rivolto dall'onorevole Viviani ad approfondire ulteriormente il contenuto dell'emendamento concernente il recepimento di parte del cosiddetto «decreto Frattini» concernente la mobilità del personale della pubblica amministrazione per il 1995. Effettivamente il merito potrà essere approfondito meglio quando affronteremo la tematica finanziaria ad esso inerente.

Condividiamo la sostanza delle osservazioni formulate in merito alla salvaguardia dei creditori. Dico subito che da parte del Governo vi è a tale riguardo un orientamento favorevole in quanto esso non solo non nuoce, ma può anche risultare utile proprio perché dà risalto all'esigenza di fare salvi tali diritti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2810) (ore 18,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

Ricordo che nella seduta del 4 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza

dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 261 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2810.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 21 luglio scorso la XII Commissione (Affari sociali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Calderoli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO CALDEROLI, Relatore. Signor Presidente, l'argomento oggi al nostro esame è ultranoto sia alla Commissione che all'Assemblea. Pertanto, per quanto concerne il merito del provvedimento, mi rifaccio alle relazioni svolte in occasione dell'ottava e della nona reiterazione del decreto-legge, considerato che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che è stato reiterato ben dieci volte. In occasione dell'ottava reiterazione, esso era stato approvato dalla Camera ed era decaduto mentre era in corso l'esame al Senato. Successivamente era stato finalmente approvato sia dalla Camera che dal Senato; purtroppo, però, il Presidente del Senato Scognamiglio, che allora svolgeva funzioni di supplenza del Capo dello Stato Scalfaro, ha ritenuto opportuno rinviare alle Camere il provvedimento per vizi di copertura finanziaria.

Ringraziamo il Governo che ha provveduto alla reiterazione del decreto-legge nella versione che era stata approvata dalle due Camere, con l'eccezione dell'articolo 6 che era stato sottoposto al giudizio critico da parte del Presidente della Repubblica facente funzioni. La Commissione affari sociali si è adoperata per l'eliminazione di quella parte che avrebbe determinato maggiore onere a carico dello Stato e per il reperimento della necessaria copertura finanziaria.

L'unico rammarico che abbiamo è rappresentato dal fatto che sia stato respinto un provvedimento per vizio di copertura. Quando però ci siamo rivolti alla Ragioneria generale dello Stato perché effettuasse calcoli relativi alla copertura, ci siamo resi conto che nessuno precedentemente si era

premurato di effettuare quei conti. Risulta pertanto evidente che la eccezione del vizio di copertura era stata posta in maniera estremamente presuntuosa poiché - lo ripeto — nessuno in precedenza aveva effettuato i necessari calcoli. Allo stato attuale vi è la necessaria copertura e riteniamo quindi estremamente urgente la conversione in legge del decreto-legge n. 261 del 1995 che indennizzerà tutti coloro i quali, non per proprio vizio ma per una disfunzione del Servizio sanitario nazionale, siano stati contaminati dall'AIDS o da altre forme infettive a seguito di trasfusioni o di somministrazione di farmaci che vengono distribuiti tramite il Servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la sanità.

MARIO CONDORELLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli deputati, il relatore — che ringrazio — ha ricordato l'iter tormentato di questo decreto-legge che è oggi alla sua decima reiterazione.

Il testo presentato dal Governo è stato successivamente ed opportunamente modificato dalla Commissione affari sociali della Camera che ha proposto un emendamento che l'esecutivo ha accettato. Constatiamo, tuttavia, l'esistenza di una differenza rispetto a quanto previsto nel precedente testo perché nella versione attuale il danno biologico decorrerà dal mese successivo a quello della presentazione della domanda; mentre nella precedente versione il danno veniva considerato dal momento del riconoscimento della malattia. Le attuali condizioni economiche dello Stato non consentono tuttavia possibilità superiori a quelle prospettate nel nuovo articolo presentato dalla Commissione affari sociali. Dobbiamo — lo ripeto ringraziare il relatore, onorevole Calderoli, che è stato particolarmente attivo anche con la Ragioneria generale dello Stato per cercare di reperire i fondi necessari alla copertura finanziaria del decreto-legge.

È stata introdotta anche una modifica sostanziale relativa al fondo di solidarietà, alla costituzione del quale sono chiamate non tutte le ditte farmaceutiche, ma soltanto quelle implicate nella produzione di emoderivati, come pure le strutture sanitarie che comunque sono interessate alla «catena del sangue». L'erogazione di tale contributo non sarà però immediata, ma avrà inizio dal 1997.

Un'altra modificazione molto importante apportata dalla Commissione al testo di legge è quella che prevede l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per tutte le aziende e le strutture sanitarie comunque interessate alla «catena del sangue».

Vi è poi un'ulteriore modifica — che il Governo considera con estremo favore laddove all'articolo 5 si è anticipato il termine per la ristrutturazione dei macelli privati - secondo le norme imposte dalle leggi comunitarie — dal 31 ottobre 1996 al 31 dicembre 1995. Si è trattato di una modifica opportuna perché, altrimenti, molti esportatori italiani sarebbero stati tagliati fuori dal mercato europeo, con un danno che è stato calcolato nell'ordine di circa mille miliardi (sarebbe stato quindi un danno notevole per il nostro paese). Il Governo ringrazia pertanto il relatore per aver apportato al testo una modifica di grande rilievo per la nostra economia.

Per il resto aggiungo solo che questo decreto, alla sua decima reiterazione, costituisce fonte legittimante di norme già in vigore dall'inizio del 1994, e ciò rende ancora più necessaria la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BARBIERI. Signor Presidente, devo anch'io lamentare il fatto che il disegno di legge di conversione n. 2810, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, sia ormai alla sua decima reiterazione. Ciò che qualifica il provvedimento in esame, dopo tante tergiversazioni tra i due rami del Parlamento, è, in pratica, l'articolo 6, che stabilisce l'indennizzo spettante a coloro che abbiano contratto, a causa di trasfusioni di sangue o altro, infezioni particolarmente gravi, come l'AIDS, o l'epatite A B o C. Si è passati dall'indennizzo di 50 milioni *pro capite* di cui al decreto legge, a quello di 150 milioni,

grazie alla sensibilità della Commissione che ha voluto in questo modo indennizzare persone che, certo incolpevolmente, si trovano in una situazione di grave disagio.

Nello stesso tempo, tuttavia, vi sono stati momenti di difficoltà per reperire tali somme. Pertanto, quando il provvedimento verrà approvato — ci auguriamo al più presto – si dovrà provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, pari a 90 miliardi per il 1995, 60,5 miliardi per il 1996 e 61 miliardi per il 1997. Vi sono state ripeto — difficoltà per reperire questi finanziamenti, ma alla fine si sono trovati.

È giusto quanto affermato dal sottosegretario, professor Condorelli, quando ha sostenuto l'importanza di aver inserito la previsione in base alla quale d'ora in poi saranno tenute obbligatoriamente alla assicurazione per la responsabilità civile, tra l'altro prevista dall'articolo 2043 del codice civile, tutte le strutture che lavorano il sangue nei suoi componenti. Pertanto, poiché il sangue è un materiale che non può essere testato al cento per cento — mai una trasfusione di sangue potrà essere asettica — qualora nonostante tutti i nuovi e ripetuti controlli che il Ministero giustamente ha imposto, dovessero derivare danni dalla distribuzione e dalla somministrazione del sangue umano, è stata prevista obbligatoriamente l'assicurazione per la responsabilità civile.

Il gruppo di alleanza nazionale si augura che non vi siano difficoltà per l'approvazione di questo disegno di legge di conversione ed auspica che esso concluda al più presto il suo iter (Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Sciacca e Polenta, iscritti a parlare: ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del regolamento, si intende che vi abbiano ri-

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Calderoli.

Presidente, essendo io stesso il presentatore degli emendamenti volti ad estendere l'indennizzo alla data dell'accertamento dell'infezione, può ben capire il rammarico di doverlo ridurre al momento della presentazione della domanda, data formale ed espressa esclusivamente per problemi di natura economica. Vi è l'impegno della Commissione, che mi auguro il Governo voglia rispettare nel periodo dell'esame della legge finanziaria, ad affrontare più ampiamente il problema.

Accolgo con piacere i ringraziamenti espressi per il fatto di aver salvaguardato oltre 1000 miliardi di lire, ma il miglior ringraziamento che il sottosegretario può esprimere è quello di reperire i fondi necessari, che ci consentirebbero di migliorare la norma e di comprendere anche il periodo dal momento dell'infezione e non solo da quello della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le assicurazioni, ritengo che si sia compiuto un notevole passo avanti; il fatto tuttavia che sia stato adottato un decreto-legge non ci ha permesso di introdurre l'obbligatorietà della forma assicurativa nei confronti di qualunque struttura sanitaria che eroga un certo tipo di prestazione, per timore di incorrere nella dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento. Pertanto, l'assicurazione viene prevista soltanto per coloro che maneggiano ed utilizzano sangue. Al riguardo, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno con il quale chiedo che tale l'obbligatorietà venga estesa a tutte le strutture sanitarie. Sembra infatti impossibile, ma a tutt'oggi cliniche ed ospedali non hanno nemmeno l'obbligo di essere assicurate per la responsabilità civile.

PRESIDENTE. Onorevole Calderoli, poco fa lei ha giustamento ricevuto i complimenti del rappresentante del Governo; per quanto mi riguarda, mi permetto molto sommessamente e garbatamente, non già di rimproverare il suo atteggiamento — per l'amor del cielo! — bensì di ricordarle, in merito alle sue osservazioni sull'operato del Presidente del Senato, che ogni organo costituzionale dello Stato ha una sua autonomia, indipen-ROBERTO CALDEROLI, Relatore. Signor | denza e capacità decisionale. La sua osser-

vazione, onorevole Calderoli, mi è parsa quasi al di sopra delle righe — glielo dico senza polemiche — e poco ossequiosa del rispetto che ciascuno deve avere nei confronti delle istituzioni. Mi permetto — ripeto — molto garbatamente e sommessamente di osservare che il suo atteggiamento — potrei sbagliarmi — è stato un tantino eccessivo, attesa l'indipendenza e l'autonomia che caratterizza gli organi costituzionali.

ROBERTO CALDEROLI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CALDEROLI, Relatore. Vorrei fornirle una spiegazione, signor Presidente, per giustificarmi con lei, che segue con competenza tutte le materie, compresa la sanità. La mia osservazione non era rivolta al Presidente del Senato in quanto tale, ma in quanto supplente del Presidente della Repubblica. Mi è parso incredibile che alle ore 17 un decreto-legge sia stato respinto per vizio di copertura, quando era stato convertito in legge dall'Assemblea alle 13; dopo 4 ore, infatti, è stata trasmessa una lettera in cui veniva segnalato un vizio di copertura: vizio che ha richiesto da parte della Ragioneria dello Stato dieci giorni di tempo per calcolarlo! Se un provvedimento deve essere giustamente respinto, visto che non vi sono scadenze immediate, il calcolo degli oneri potrebbe essere effettuato prima, e non in maniera presuntiva: questo sarebbe un segnale di rispetto nei confronti delle due Camere.

PRESIDENTE. Non è il caso di aprire un dibattito su questo tema: mi limito perciò a farle rilevare che in certi casi può apparire opportuno rifarsi a criteri di prudenziale valutazione.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, professor Condorelli.

Mario CONDORELLI, Sottosegretario di ne n. 290 Stato per la sanità. Voglio assicurare l'onorevole Calderoli che il problema del fondo di generali.

solidarietà per il danno biologico dovrà essere affrontato ed approfondito in altra sede. Tutti sappiamo che, trascorso il momento magico dell'esame della legge finanziaria, è sempre difficile — sono stato parlamentare per tanti anni! - intervenire su questa materia. Si tratta indubbiamente di un problema che ci dobbiamo porre anche al fine di individuare le risorse finanziarie. Tutto si può fare, infatti, ma bisogna sempre essere sicuri ed avere la certezza delle fonti economiche, altrimenti le leggi diventano inapplicabili. Deve quindi esserci, da parte del Governo, una maggiore attenzione a tali problemi. Tra l'altro, per quanto riguarda l'incidente occorso, il Governo e soprattutto chi vi parla, che ha avuto l'incarico di seguire la materia, forse ha commesso degli sbagli.

Credo, comunque, che, anche per il futuro, su tali problemi si debba essere tutti molto più attenti, proprio per evitare il ripetersi di episodi di questo genere.

PRESIDENTE. Ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (2908) (ore 18,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

Ricordo che nella seduta del 20 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 287 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2908.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 21 luglio scorso, la IX Commissione (Trasporti) è stata autorizzata *v* riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sparacino, ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVATORE SPARACINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 287 del 13 luglio 1995 reca misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

Tale provvedimento nasce con il decretolegge n. 10 del 17 gennaio 1995, decaduto e successivamente reiterato con il decretolegge n. 80 del 17 marzo 1995 e poi con il decreto-legge n. 179 del 19 maggio 1995 che, licenziato dall'altro ramo del Parlamento, è a sua volta decaduto mentre era in discussione presso la Camera dei deputati. Quindi, il decreto-legge oggi all'ordine del giorno è alla sua quarta reiterazione.

Già nel titolo il decreto fa riferimento a misure straordinarie ed urgenti e quindi, nell'acclarare e condividere pienamente la straordinarietà e l'urgenza dei provvedimenti in esso contenuti, mi auguro che la Camera, in una sorta di corsia preferenziale, giunga rapidamente all'approvazione del testo, che dovrà andare al Senato per concludere definitivamente — ci auguriamo — il suo iter.

Entrando nel merito del provvedimento, si prevedono interventi importanti in vari settori: in quello portuale, in quello delle imprese navalmeccaniche e in quello del l'armatoria in genere. È un decreto-legge molto atteso per diversi aspetti che richiamerò molto rapidamente.

Nel corso dell'esame del precedente decreto-legge n. 179 presso la IX Commissione — che mi ha autorizzato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2908 — sono emerse alcune questioni che rendevano opportuni dei miglioramenti al testo. Per esempio, in riferimento all'articolo 1, è stata meglio precisata la durata dei limiti d'impegno, previsti al comma 1, in un decennio. Inoltre sono state corrette le percentuali, erroneamente indicate, in riferimento alla ripartizione dell'impegno di spesa: 70 per cento e 30 per cento. La relazione tecnica, poi, conteneva alcune incongruenze

rispetto a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, che stabilisce una contribuzione di due milioni per la formazione di ciascun allievo ufficiale imbarcato, a fronte però di un calcolo che portava a 500 gli addetti imbarcati; pertanto la norma era priva di necessaria copertura finanziaria. Il Governo nell'ultima reiterazione del decreto-legge non conferma il probabile numero di 500 allievi basato su un contributo di due milioni ma lo dimezza, mantenendo l'impegno di spesa di 6 miliardi, complessivamente previsto.

Nel decreto in esame si provvede in particolare alla copertura finanziaria di oneri emersi nel corso della definizione delle procedure di pensionamento anticipato dei lavoratori marittimi e portuali. Queste procedure hanno via via evidenziato l'insufficienza degli stanziamenti originariamente previsti. In particolare, ci si riferisce poi ai prepensionamenti gestiti dal Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali, per i quali non vi sono stanziamenti sufficienti a soddisfare le richieste di rimborso degli enti previdenziali, nonchè ai pensionamenti anticipati dei lavoratori portuali e dipendenti dagli enti. Si tratta quindi complessivamente di un intervento di 130 miliardi, così come previsto dalla lettera a), comma 2, dell'articolo 1.

Tale articolo prevede inoltre la proroga per il 1995 del beneficio dell'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori dipendenti da compagnie e gruppi portuali. A queste categorie il decreto unisce anche quella dei dipendenti delle organizzazioni portuali, per i quali in precedenza il beneficio in questione non era previsto. Si tratta nel complesso di 1.800 unità. Al riguardo debbo rilevare — l'ho già fatto in Commissione — che lo stanziamento previsto, pari a 42 miliardi, viene quantificato nella relazione tecnica in base alle contribuzioni riferite alle retribuzioni di 1800 lavoratori portuali come se fossero tutti tali, senza però considerare il personale delle organizzazioni portuali e la relativa contribuzione, che può variare. È una considerazione che desidero rivolgere anche al Governo.

La ratio di questa norma è molto chiara, essendo essa diretta a favorire il processo di ristrutturazione del settore, già avviato dalla

legge n. 84 del 1994. La stessa finalità, del resto, ha la disposizione di cui alla lettera *c*), comma 2, dell'articolo 1, che destina 100 miliardi ad interventi diretti a sostenere la riconversione, oppure a consentire la liquidazione dei gruppi delle compagnie portuali, in attuazione di quanto previsto dalla legge di riordino del settore portuale. Il testo originario della norma attribuiva il 70 per cento dell'intervento in base al numero dei lavoratori interessati ed il restante 30 per cento in base al disavanzo registrato nel trienio 1992-1994.

Questo comma è stato modificato da un emendamento approvato dalla Commissione, che ha introdotto una nuova formulazione. In particolare, tenendo conto delle finalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, la ripartizione dovrà essere effettuata sulla scorta di una serie di fattori tra i quali cito a titolo di esempio: la funzione economica e sociale dei singoli scali nell'ambito del sistema portuale; il ruolo delle compagnie e dei gruppi portuali nell'ambito del porto in cui operano; il numero dei lavoratori e degli addetti in organico presso ciascuna compagnia o gruppo alla data del 18 marzo 1995; un apposito piano di ristrutturazione o di riconversione dell'attività operativa, nonché di apposito progetto degli investimenti e della relativa redditività. Ulteriori indicazioni sono riportate nell'emendamento citato.

Valutati detti criteri, alla ripartizione degli interventi si provvede poi sentita la commissione centrale del ruoli e della produttività, costituita presso il Ministero. A questo punto, chiedo al Governo se si debba o meno confermare la previsione esplicita di una commissione, sia pure consultiva, o se invece debba essere lasciata al ministro la responsabilità in quest'ambito. Comunque, nell'emendamento approvato si stabilisce che alla ripartizione degli interventi si provvede sentita la commissione citata e mi corre l'obbligo di sottolinearlo.

Completa poi l'intervento complessivo diretto a favorire il processo di ristrutturazione previsto dalla legge di riordino del settore portuale un'ulteriore modifica apportata dalla Commissione, che ha inserito tre ulteriori commi dopo il comma 2 dell'articolo 1 (i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater). In particolare, sono destinate alle stesse finalità previste dalla lettera *C*) dell'articolo 1 anche le somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi degli oneri sociali per compagnie o gruppi portuali che operano nei territori lagunari o nel Mezzogiorno. Si tratta delle somme dovute dall'Istituto previdenziale in attuazione della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991.

Il rimborso viene effettuato tramite la gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed assomma complessivamente a 160 miliardi di lire. Con l'emendamento della Commissione viene praticamente trasfuso in questo decreto-legge quanto previsto al riguardo dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 237 del 1995 (in corso di conversione presso la Camera dei deputati). Ovviamente di ciò dovrà tenersi conto per omogeneità di indicazioni.

Si prevede inoltre che queste somme, unitamente ai contributi corrisposti alle compagnie e ai gruppi portuali, ai sensi del decreto-legge n. 370 del 1992, non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte dirette.

Infine, sono stati posti a carico della gestione commissariale gli oneri per la corresponsione di quote del trattamento di fine servizio dei lavoratori di compagnie o di gruppi portuali pari a circa 54 miliardi e 700 milioni, nonché i maggiori oneri dovuti all'INPS per il pensionamento anticipato di lavoratori e dipendenti da compagnie o gruppi portuali per il periodo 1990-1992 e pari complessivamente a circa 30 miliardi 700 milioni. Per queste somme la gestione commissariale prevede la possibilità di utilizzare 8 rate annuali senza aggravio di rivalutazione o di altri oneri finanziari.

Anche in questo caso tale disposizione è estrapolata e riportata nel provvedimento al nostro esame dal già citato decreto-legge n. 237 del 1995.

Oltre agli interventi predetti, destinati ai lavoratori nonché alle compagnie e ai gruppi portuali, sono previsti altri interventi, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, per il settore armatoriale.

La ratio delle norme citate è quella di

ridurre, per le imprese del settore, gli oneri di armamento e, nel contempo, di favorire la formazione del personale con contributi per l'imbarco del medesimo. Alla formazione sono peraltro destinati 26 miliardi su un totale di 100 miliardi; i rimanenti 74 miliardi sono destinati a contribuzioni alle imprese, determinate in misura corrispondente alle ritenute a titolo di acconto operate nei confronti del personale appartenente alla gente di mare.

Ho già detto che i previsti 500 posti imbarcabili di ufficiali, stante la conferma del limite di impegno di 6 miliardi, sono stati ridotti dal Governo a 250 unità.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, esso prevede ulteriori interventi per l'armatoria e per la cantieristica; nella sua nuova formulazione, prevede anche interventi intesi ad agevolare l'acquisto di navi di bandiera estera che siano state costruite da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni. In questo stesso articolo sono stabiliti ulteriori limiti di impegno, di cui si chiedono al Governo altre precisazioni.

La finalità che persegue questa norma è quella di completare gli interventi consentiti dalle direttive VI e VII della CEE; di tale ultima direttiva, in particolare, ne è stata poi disposta la proroga a tutto il corrente anno 1995. Di qui la previsione di ulteriori limiti di impegno per rifinanziare gli interventi già previsti dalle leggi nn. 234 del 1989 e 431 del 1991, nonché dal decreto-legge n. 564 del 1993, provvedimenti tutti attuativi delle predette direttive.

A tal fine, per l'ammodernamento di imprese che effettuano lavori di costruzione, trasformazione grande riparazione sono previsti limiti di impegno di 60 miliardi per gli anni 1995 e 1997. Al fine di ridurre gli oneri finanziari per le imprese che effettuano lavori di costruzione e trasformazione navale sono previsti ulteriori limiti di impegno di 50 miliardi nel 1995 e di 15 miliardi nel 1996.

Si prevedono inoltre limiti di impegno per finanziare interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali, in conformità alla VII direttiva della CEE. In particolare, per quanto riguarda la cantieristica, per le nuove costruzioni e per le iniziative di trasformazione navale sono previsti ulteriori limiti di impegno di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. A favore dell'armatoria, per ridurre gli oneri finanziari per lavori di costruzione e trasformazione navale, sono previsti limiti di impegno di 20 miliardi per il 1995 e di 15 miliardi per il 1996. Infine, ulteriori limiti di impegno di 5 miliardi per il 1996 sono destinati a finanziare programmi di ricerca navale e studi di tecnica navale condotti da due istituti di ricerca, l'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e il CETENA (Centro per gli studi di tecnica navale). Tali somme sono destinate al rifinanziamento dei programmi di ricerca navale per il triennio 1991-1993. Si rileva, al riguardo, che il testo in esame non specifica la durata dei singoli limiti di impegno autorizzati con le singole disposizioni contenute nel comma 2.

Completano l'articolo 2 le norme relative ai commi 2, 3 e 4, con i quali si dispone in merito al completamento delle procedure di erogazione dei contributi già concessi nel settore del credito navale (comma 2), con autorizzazione ad assumere limiti di impegno ulteriori per 10 miliardi nel 1995. Si autorizza inoltre il ministro dei trasporti e della navigazione ad assumere, per le finalità sinora esposte, limiti di impegno anche per il 1996 e il 1997 fin dal corrente anno. Il decreto fornisce, infine, il criterio per la attualizzazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale, riferendolo alla fase della liquidazione finale.

La quantificazione complessiva degli oneri previsti dal citato articolo 2 è contenuta nel comma 5. Si tratta, nel complesso, di oneri per 150 miliardi nel 1995, che diventano 195 miliardi nel 1996 e 255 miliardi nel 1997; la relativa copertura finanziaria è posta a carico degli stanziamenti accantonati nella tabella B della legge finanziaria, che vengono in tal modo resi disponibili.

Ulteriori interventi per la cantieristica sono previsti dall'articolo 3. In particolare, viene autorizzato il Ministero dei trasporti e della navigazione a concedere contributi alla Fincantieri a titolo di concorso statale ai costi sociali — esclusi quelli per riparazioni navali, già autorizzati dalla CEE — sostenuti dalla società per realizzare processi di ristrutturazione in attuazione della VII diret-

tiva. Sono a tal fine autorizzati limiti di impeno decennali pari a lire 5 miliardi per il 1996 ed a 28,5 miliardi per il 1997. Con il comma 3 viene autorizzata la concessione di contributi agli istituti di ricerca navale IN-SEAN e CETENA per programmi di ricerca navale relativi al periodo 1994-1996; a tal fine, sono autorizzati limiti di impegno decennali per 9 miliardi dal 1997. Agli stessi enti fa riferimento la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, al fine peraltro di finanziare la ricerca svolta nel periodo 1991-1993.

Vengono inoltre previste ulteriori contribuzioni alla Fincantieri in relazione al processo di ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo. Il contributo previsto è pari al 25 per cento degli investimenti diretti all'ammodernamento delle infrastrutture e alla razionalizzazione delle attività di officina. Si tratta di attività che, in linea con la normativa comunitaria, non comportano aumenti di capacità produttiva. La concessione del contributo è comunque subordinata all'approvazione del piano di ristrutturazione che la società deve presentare entro tre mesi dalla data di conversione del decreto-legge, nonché alla verifica della realizzazione del piano e all'ammontare delle relative spese. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno decennale per 2,5 miliardi a decorrere dal 1997.

In conformità alla normativa europea — che ha prorogato al 31 dicembre 1995 l'efficacia della VII direttiva — il comma 5 prevede che le disposizioni del decreto-legge n. 563 del 1994, attuativo della direttiva medesima, siano applicabili anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati già nel corso del 1995.

A tal fine sono autorizzati limiti di impegno decennale in ragione di 7 miliardi a decorrere dal 1996 e di 60 miliardi a decorrere dal 1997.

Si tratta di interventi, non cumulabili con altri aiuti ed erogabili con il ricorso al sistema dell'anticipazione bancaria, che comportano un onere stimato in 12 miliardi per il 1996 ed in 112 miliardi per il 1997. Alla relativa copertura finanziaria si provvede utilizzando i fondi accantonati nella tabella B allegata alla legge finanziaria.

L'articolo 4, non presente nel precedente

decreto-legge n. 179 del 1995, poi decaduto, dispone la non applicazione dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993 ai servizi marittimi convenzionati di collegamento con le isole. La norma è diretta ad evitare eccessivi incrementi tariffari, confermando espressamente gli adeguamenti tariffari definiti per tali servizi da apposito decreto interministeriale non ammesso al visto ed alla registrazione da parte della Corte dei conti, proprio per l'applicabilità in materia della disciplina prevista dalla legge n. 537.

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Sparacino.

SALVATORE SPARACINO, *Relatore*. In conclusione, l'articolo 5 consente di utilizzare il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti anche per opere cofinanziate dallo Stato e non solo per quelle totalmente a carico dello Stato.

Auspico che il decreto al nostro esame sia rapidamente convertito in legge perché esso rappresenta una risposta importante alle esigenze dei settori interessati, che ho ampiamente citato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, professor Chimenti.

CARLO CHIMENTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, sarebbe di cattivo gusto da parte mia intrattenere ulteriormente gli onorevoli deputati su finalità, limiti e vicende di questo provvedimento, già ampiamente ed efficacemente illustrati dal relatore.

Non posso tuttavia esimermi dall'esprimere a nome del Governo il più vivo compiacimento per il fatto che il decreto-legge sia giunto all'approvazione della Camera. Si tratta infatti di un provvedimento importante per la nostra marina mercantile; un provvedimento che interviene a favore di settori nevralgici di essa quali la portualità, l'armamento e la cantieristica.

Desidero altresì dare atto del grande impegno profuso per giungere a questo positivo risultato dai membri della Commissione trasporti ed in particolare dal presidente

Perticaro e dal relatore Sparacino; rivolgo perciò a tutti un sentito ringraziamento.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marenco. Ne ha facoltà.

Francesco Marenco. Desidero estendere i ringraziamenti al professor Chimenti, sottosegretario di Stato, per aver dato alla Commissione e al Comitato ristretto la possibilità di lavorare bene in tempi brevi al fine di licenziare il provvedimento. Un ringraziamento particolare lo rivolgo anche, a nome del gruppo di alleanza nazionale, al collega relatore, onorevole Sparacino, per l'equilibrio e la capacità dimostrata nel condurre a termine il lavoro a lui affidato.

Signor Presidente, si sarebbe potuto fare meglio, ma forse a volte occorre prendere il coraggio a due mani e decidere di fare presto alcune cose urgenti. Signor rappresentante del Governo, cari colleghi, il disegno di legge n. 2908 che è stato sottoposto alla nostra attenzione e valutazione vede il gruppo di alleanza nazionale favorevole alla sua approvazione, avendo i nostri rappresentanti in seno alla IX Commissione fornito un contributo all'elaborazione del testo.

Questo disegno di legge contiene parte del più volte reiterato decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti in favore del settore portuale e marittimo (nella fattispecie, l'articolo 1), e parte del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure urgenti in favore delle imprese navalmeccaniche e armatoriali, anch'esso reiterato.

Segnatamente, signor Presidente, riteniamo di approvare il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea in quanto esso rende definitivamente operative non più derogabili misure finanziarie di sostegno alla trasformazione delle compagnie uniche dei lavoratori portuali in imprese. L'impostazione data agli interventi in favore delle compagnie portuali e delle aziende meccaniche consente di effettuare un'operazione più incisiva nei confronti di tutte le compagnie, onde consentire — finalmente, dico io l'effettivo avvio dei nuovi soggetti imprenditoriali in regime di libero mercato; tale impostazione consente, allo stesso tempo, di evitare il contenzioso che si stava aprendo sul fronte degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991. Nel contempo, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto-legge n. 237 del 1995, è stata con questo provvedimento assicurata la quota del 30 per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, nonché le somme dovute dalla gestione commissariale all'INPS per maggiori oneri connessi con i pensionamenti anticipati per il triennio 1990-1992.

Desidero, signor sottosegretario, aprire a questo proposito una brevissima parentesi: non possiamo mancare di ricordare al Governo che vi sono ancora molti lavoratori portuali che attendono di poter essere posti in quiescenza, avendone diritto ed essendo inseriti negli appositi elenchi, ma non avendo potuto godere di tale diritto per problemi finanziari.

Altrettanto urgenti e non più rinviabili sono le misure in favore della cantieristica italiana, che si trova ad operare in condizioni di aspra competizione con la concorrenza estera. Anche a questo proposito desidero aprire una parentesi, signor sottosegretario. In particolari difficoltà si trova la divisione costruzioni militari della Fincantieri, costituita nel 1984 e che attraversa da alcuni anni una situazione veramente critica, sia per il progressivo esaurimento dei programmi navali nazionali, ex legge n. 57 del 1975, senza avvio di nuove iniziative di rilievo, sia per la contrazione del mercato estero per le aziende italiane, anche a causa di una normativa sull'esportazione oggettivamente troppo restrittiva. I nostri cantieri non possono costruire corvette e navi militari per paesi nei quali, invece, altri Stati occidentali possono esportarle. Nell'apprezzare, signor sottosegretario, l'operato del Governo sul problema della cantieristica militare, della Fincantieri, il gruppo di alleanza nazionale ha presentato, mio tramite, un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a dare avvio tempestivo ed attuazione ai programmi militari nazionali previsti dal nuovo modello di difesa.

Comunque, nell'apprezzare l'operato del

Governo, che finalmente ha ritenuto di provvedere alla predisposizione del disegno di legge in oggetto, non possiamo non auspicare, signor sottosegretario, altrettanta sollecitudine in merito all'approvazione del disegno di legge recante l'importante normativa di cui al decreto-legge n. 237, concernente l'applicazione — per il periodo 1994-1996 — del trattamento anticipato di quiescenza anche per i lavoratori del comparto marittimo pubblico, nonché interventi finanziari urgenti (articoli 10, 11 e 12 del succitato decreto), non più rinviabili, in favore delle infrastrutture portuali di Genova, Ancona e Manfredonia, in quanto porti colpiti da calamità naturali, ed il ripianamento della passività contese (il famoso contenzioso che il professor Chimenti ricorderà certamente) fra l'Ente Colombo '92 ed il Consorzio autonomo del porto di Genova.

Fiducioso in un esito positivo dell'esame del disegno di legge di conversione n. 2908, ringrazio e concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perticaro. Ne ha facoltà.

SANTE PERTICARO. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi in discussione, come il relatore ha ricordato, reitera precedenti analoghi decreti-legge non convertiti e prevede disposizioni a favore, per un verso del settore portuale, per un altro delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali. In proposito va rilevato che l'accorpamento in un unica sede di disposizioni condifferenti cernenti materie non ha certamente agevolato l'iter del provvedimento. Segnatamente, mentre le disposizioni relative ai settori navalmeccanico ed armatoriale non hanno suscitato particolari polemiche, in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1 sono emerse, nel corso dell'esame parlamentare, diverse questioni, come è stato ricordato.

Il problema attiene al fatto che le norme contenute nell'articolo 1 intervengono su una materia normata anche dal decretolegge n. 237 del 1995. Tale provvedimento, recante disposizioni per il settore marittimo e portuale, è ormai arrivato alla sua sedicesima reiterazione senza che si siano verifica-

te, sin qui, le condizioni idonee per la sua definitiva conversione. Si tratta, in effetti, di un provvedimento assai controverso con il quale sono state introdotte alcune modifiche alla legge n. 84 del 1984 di riforma del settore portuale, oggetto essa stessa di non poche polemiche e discussioni. Sarebbe stato quindi opportuno che il Governo avesse evitato di inserire, nell'ambito del provvedimento oggi in discussione, norme incidenti su tale materia. Una corretta e razionale attività legislativa avrebbe infatti giustificato l'inserimento di queste disposizioni nella sede più opportuna, vale a dire il decretolegge n. 237, cui ho fatto riferimento.

Ricordo, peraltro, che in Commissione il Governo è stato sollecitato, in ripetute occasioni, ad intervenire in tal senso. D'altra parte, non avendo l'esecutivo recepito l'indicazione ad esso prospettata, la Commissione ha ritenuto di dover fare il possibile per evitare un'ulteriore reiterazione del provvedimento in esame, pervenendo a questo testo. Resta comunque il fatto — che ritengo opportuno segnalare — che il proficuo andamento dei lavori parlamentari richiede la collaborazione dell'esecutivo perché sia evitato il ripetuto ricorso alla decretazione d'urgenza su una medesima materia mediante la contestuale adozione di diversi provvedimenti. Costituisce infatti un dato quanto meno discutibile il richiamo — di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione — alle norme del decreto-legge n. 237, vale a dire ad un provvedimento la cui conversione in legge è, al momento, quanto meno dubbia.

È quindi auspicabile che per il futuro il Governo eserciti con maggiore razionalità e coerenza il suo potere di iniziativa legislativa, evitando il susseguirsi di provvedimenti spesso non perfettamente coerenti. Ciò potrà assicurare maggiori garanzie in termini di certezza del diritto e, allo stesso tempo, favorire un più ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.

Quanto al merito, il dibattito svoltosi in Commissione si è basato sugli elementi già emersi in occasione dell'esame del precedente analogo decreto-legge. Si è, in particolare, lavorato allo scopo di definire un quadro compiuto, tenendo conto anche di

alcune disposizioni contenute nel decretolegge n. 237 del 1995, delle norme relative cioè alle agevolazioni per la trasformazione delle compagnie portuali. L'approdo cui si è pervenuti costituisce perciò un importante passo in avanti in direzione di tale trasformazione che viene favorita ed incentivata.

Agli articoli 2 e 3 si prevedono, poi, interventi di grande rilievo a sostegno delle industrie cantieristiche ed armatoriali che risultano coerenti con le disposizioni recate dalle direttive comunitarie vigenti. Si tratta, come ha già opportunamente segnalato il relatore, di interventi di indiscutibile importanza per le industrie nazionali che si trovano, così come quelle degli altri paesi comunitari, a far fronte ad una agguerrita concorrenza in particolare da parte di paesi dell'estremo Oriente.

Ricordo peraltro che sulla materia dell'economia dei trasporti marittimi la IX Commissione ha svolto una lunga ed approfondita indagine conoscitiva, ormai giunta alla fase conclusiva. Essa è finalizzata, fra l'altro, all'obiettivo di acquisire elementi informativi utili per definire un nuovo assetto normativo per i settori della cantieristica e dell'armatoria in considerazione dell'evoluzione che si registra nei mercati internazionali e dell'aggiornamento del quadro relativo alle politiche commerciali conseguenti. all'accordo OCSE stipulato nel luglio dell'anno scorso.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 4, concernente le tariffe dei servizi di trasporto svolti dalle società di navigazione sovvenzionate, desidero richiamare l'attenzione del Governo sull'interpellanza n. 2-00601 da me presentata. Mi riferisco al fatto che le tariffe dei suddetti servizi sarebbero state recentemente aumentate dalle società medesime sulla base di un decreto interministeriale dei trasporti e del tesoro di cui la Corte dei conti ha rifiutato la registrazione, contestando la mancata osservanza dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993.

Tale disposizione prevedeva testualmente: «Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate ed aggiornate, ove le condizioni del mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei e sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'I-

SPE». Si tratta quindi di acquisire la valutazione del Governo riguardo alla situazione determinatasi su questo aumento delle tariffe che ha penalizzato quanti, tra cittadini e turisti, si servono dei servizi marittimi di trasporto e che hanno pagato aumenti dal 10 al 20 per cento sulla base di un presupposto legislativo allo stato inesistente.

L'articolo 4 in esame dispone perciò espressamente — e furbescamente, a mio avviso — la disapplicazione del citato articolo 10 della legge n. 537, facendo salvi gli adeguamenti tariffari adottati nell'anno in corso. Di fatto si tratta, a mio giudizio, di una sanatoria con effetto retroattivo ed è bene, quindi, che il Governo si pronunci chiaramente su tale aspetto, evidenziando le ragioni che hanno consigliato quella determinazione.

Infine, desidero fare qualche breve considerazione riguardo all'articolo 5, concernente l'utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il finanziamento di opere aeroportuali. Anche in questo caso vale il discorso già fatto circa l'incoerenza che molto spesso sembra caratterizzare l'iniziativa economica e legislativa del Governo. È infatti all'esame del Parlamento il decreto-legge n. 251 del 1995, recante interventi in materia di gestioni aeroportuali che, secondo logica, avrebbe dovuto costituire la sede piu opportuna in cui inserire la disposizione recata dall'articolo 5 del provvedimento oggi in discussione.

Comunque, signor Presidente, colleghi, ferme restando le perplessità evidenziate, è auspicabile che il decreto-legge sia tempestivamente convertito in legge. A tale proposito desidero esprimere soddisfazione per gli apprezzamenti del rappresentante del Governo che spero preludano ad una rapida approvazione senza problemi ulteriori di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Biricotti. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BIRICOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come diceva il relatore, il primo decreto-legge — quello al nostro esame rappresenta l'ultimo di una catena —

risale al 17 gennaio scorso. È vero, inoltre, che le norme in esso contenute vanno raccordate con quelle dei decreti-legge nn. 237 e 287. Di qui la necessità, fatta presente da alcuni colleghi, di un esame più organico di tali norme. È pur vero però che abbiamo svolto in modo limitato l'attività legislativa dal momento che uno di questi decreti è alla sua sedicesima reiterazione, il primo essendo stato emanato oltre un anno e mezzo fa. Invero, tali decreti avrebbero dovuto essere convertiti in legge molto rapidamente, essendo di fatto attuativi della legge n. 84 del 1994, che, può piacere o no, è comunque una legge dello Stato.

# FRANCESCO MARENCO. Non piace!

Anna Maria Biricotti. Come dicevo, questo provvedimento interviene in un settore particolare e di rilevante importanza per l'economia nazionale: la navalmeccanica e la portualità. Proprio per la difficoltà a convertire decreti in materia — più volte reiterati, uno persino sedici volte, i primi addirittura adottati da precedenti governi — il legislatore non ha prestato la necessaria attenzione alla materia.

Quindi, come hanno rilevato tutti i colleghi intervenuti, a partire dal relatore e dal presidente della Commissione — e me ne compiaccio — è tempo che si intervenga per convertire definitivamente questi decretilegge anche perchè essi sono estremamente utili fornendo una soluzione a situazioni problematiche di un settore assai complesso.

Ci troviamo di fronte ad un difficile scenario per quanto concerne la ristrutturazione e la razionalizzazione del traffico marittimo e se non si interviene con i provvedimenti in questione, tale scenario potrebbe risultare molto negativo per la nostra economia e per la nostra occupazione. Mi auguro pertanto che nei prossimi giorni si converta in legge, con le dovute modificazioni cui faceva riferimento il relatore, il decreto-legge n. 287 del 1995.

Va detto che, per quel che concerne il settore portuale e della navalmeccanica, a partire dagli anni '80 si sono succeduti interventi di tipo diverso a sostegno dell'industria cantieristica e del settore portuale; è

necessario però tener conto delle novità oggi esistenti nel settore. Ho fatto in precedenza riferimento alla legge n. 84 del 1994 per il settore portuale, ma vorrei soffermarmi anche sulle novità rappresentate dalle politiche comunitarie orientate ad eliminare il sostegno pubblico.

L'attuazione della legge di riforma del 1994, che ha dato avvio al complesso processo di trasformazione della portualità italiana, risulta ritardata dai tentativi, più volte messi in campo, di impedire una trasformazione e modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e della gestione dei porti senza traumi e senza tensioni occupazionali in un settore che, già nel recente passato, ha registrato situazioni d crisi e che necessita di interventi, anche di natura finanziaria, che consentano un definitivo riassetto del settore stesso.

Gli interventi previsti nel presente provvedimento ci appaiono quindi del tutto necessari per consentire una riorganizzazione su base imprenditoriale delle compagnie; riorganizzazione che ha comportato costi solo in parte coperti attraverso il ricorso ai prepensionamenti ed alla cassa integrazione.

Noi sosteniamo quindi la necessità di chiudere la partita della trasformazione delle compagnie. A tal fine siamo stati firmatari — assieme a colleghi di molti altri gruppi — di un emendamento che consentirà la chiusura di questa delicatissima partita!

Pur considerando necessari questi provvedimenti, riteniamo che debbano essere accompagnati da una rapida prosecuzione del processo di riforma del settore — che in parte sta procedendo attraverso la nomina dei presidenti delle autorità portuali — riconferendo certezza giuridica alla portualità italiana, bloccata per lungo tempo, e sbloccando l'iter di quei provvedimenti che da tempo, di reiterazione in reiterazione, ha determinato incertezza, contribuendo quindi ad intralciare anziché ad incrementare la ripresa della portualità.

Per quanto riguarda il settore della cantieristica e dell'armatoria, sono stati previsti sostegni in ambito nazionale e comunitario nel corso degli anni. Dobbiamo tuttavia sottolineare il fatto che il sostegno pubblico abbia cercato dapprima di garantire lo svi-

luppo del settore e, poi, di rendere competitive le nostre produzioni in particolare nei confronti delle nuove industrie dell'estremo Oriente (del Giappone e della Corea). La politica comunitaria oggi, però, è orientata alla progressiva eliminazione del sostegno pubblico ed al contenimento della capacità produttiva dei singoli Stati eccedenti la ricettività dei mercati.

La settima direttiva dell'Unione europea tende a ridurre progressivamente il livello percentuale ammesso di contribuzione pubblica e comunque per i contratti stipulati entro il 1994 (con l'attuale estensione al 1995).

Da ultima in sede OCSE si è stabilita la completa eliminazione di qualsiasi forma di sostegno alle produzioni cantieristiche entro il 1996. Vi è da ricordare che i paesi dell'estremo Oriente hanno seguito una politica commerciale molto aggressiva, ricorrendo di frequente alla tecnica del *dumping*.

Le disposizioni previste dal decreto-legge n. 287 del 1995 rappresentano quindi, probabilmente, le ultime forme di intervento consentite dalle disposizioni comunitarie e dagli accordi internazionali. Dal 1º gennaio 1996, infatti, salvo proroghe (peraltro attualmente non ancora previste), le produzioni navalmeccaniche dovranno essere effettuate senza sostegno pubblico diretto od indiretto, nel rispetto dei principi della libera concorrenza nei mercati internazionali e comunitari.

Riteniamo quindi necessario che con il provvedimento in esame si provveda al sostenimento dell'industria cantieristica ed armatoriale ed alla salvaguardia, al tempo stesso, di un importante patrimonio di competenze e di professionalità.

Riteniamo inoltre necessario andare oltre nella predisposizione legislativa, tant'è che stiamo elaborando una proposta di legge che consentirà, anche nel nostro paese, la possibilità di usufruire di strumenti per il credito all'armamento, nonché la commessa di nuove navi alle medesime condizioni praticate in altri Stati (vedi la Germania e la Danimarca) nel tentativo di consentire alla cantieristica italiana di poter concorrere ad armi pari con le industrie navali degli altri paesi.

Credo pertanto che si debba valutare po-

sitivamente il complesso degli interventi nei confronti della navalmeccanica, della cantieristica e dell'armatoria, sottolineando che una parte dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 287 del 1995 è peraltro finalizzato all'opera di riqualificazione e formazione del personale resa oggettivamente necessaria dalla circostanza che le navi delle ultime generazioni impiegano tecnologie avanzate ed esigono quindi l'utilizzazione di personale specializzato. Le parti sostanziali del decreto-legge in esame sono quindi assolutamente condivisibili. Sia per le attese che esso suscita, sia per le possibilità che offrirà alla nostra produzione nazionale ed ai settori portuale, armatoriale e cantieristica, ci auguriamo che si vada rapidamente alla sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Constato l'assenza del deputato Boghetta, iscritto a parlare: ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del regolamento, si intende che vi abbia rinunziato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sparacino.

SALVATORE SPARACINO, *Relatore*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CARLO CHIMENTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la navigazione. Signor Presidente, mi limito a ringraziare il presidente Perticaro il quale, con le sue osservazioni critiche nei confronti del modo di legiferare del Governo, mi ha consentito di ripercorrere le date dei decreti: si tratta di tutti i decreti presentati dal precedente Governo, noi ce li siamo trovati sulle ginocchia!

Francesco MARENCO. Ma se li avete reiterati voi! La responsabilità è di questo Governo! Questa, signor sottosegretario, la poteva proprio evitare!

PRESIDENTE. Onorevole Marenco, la prego: cerchiamo di conservare fino alla fine

il fair play che abbiamo dimostrato fino a questo momento!

Chiudiamo comunque l'incidente, anche se non si può parlare di incidente, ma solo di polemica, peraltro garbata.

Ringrazio tutti coloro che hanno fornito un proficuo contributo alla discussione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

# Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 25 luglio 1995, alle 9,30:

- 1. Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede redigente.
- 2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (2794).

Relatore: Zen. (Relazione orale).

3. — Discussione delle proposte di legge:

ELIA e SPINI — Nuovo ordinamento del sistema radiotelevisivo (721).

CORLEONE — Istituzione dell'Ente nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi televisivi (1026).

PAISSAN ed altri — Nuovo ordinamento del sistema delle comunicazioni e istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1373).

Leoni Orsenigo e Marano — Disciplina del sistema radiotelevisivo e della comunicazione (1464).

Segni ed altri — Riforma del sistema radiotelevisivo (1581).

favore della emittenza televisiva locale (2464).

Marano e Leoni Orsenigo — Norme per l'installazione e l'esercizio degli impianti e dei collegamenti per la radiodiffusione sonora e televisiva sul territorio nazionale e regionale (2465).

ROSSETTO — Modifica dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di canoni per le concessioni di radiodiffusione a carattere commerciale (2513).

Selva ed altri — Regolamentazione del sistema radiotelevisivo (2566).

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (2742).

Relatore: Acierno. (Relazione orale).

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2810).

Relatore: Calderoli. (Relazione orale).

6. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (2908).

Relatore: Sparacino. (Relazione orale).

7. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei MARANO e LEONI ORSENIGO — Norme a soggetti residenti nelle zone colpite dagli

eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (2650).

Relatore: Paleari. (Relazione orale).

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE Dott. Piero Caroni

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 21,35